

ALLEGATO "A" - STATUTO

Art.1 – Denominazione

E' costituita l'associazione di promozione sociale

"ITALIAN BAMBOO RODMAKERS ASSOCIATION GABRIELE GORI APS"

L'utilizzo dell'acronimo "APS" nella denominazione è subordinato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Di tale indicazione si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Non è necessaria l'aggiunta nella denominazione dell'acronimo "ETS", in quanto le associazioni di promozione sociale rientrano per legge in una delle sezioni previste dal Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

NORME APPLICABILI

L'Associazione **ITALIAN BAMBOO RODMAKERS ASSOCIATION GABRIELE GORI APS**, qui di seguito Associazione, adotta la normativa prevista dal Codice del Terzo settore in tema di "associazioni di promozione sociale". L'Associazione applica la normativa prevista dal Codice del Terzo settore immediatamente applicabile, subordinando l'applicabilità delle norme a efficacia differita alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2 del Codice del Terzo settore.

Art. 2 – Oggetto sociale

Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione si costituisce per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) a favore dei propri associati, di loro familiari e di



terzi e si avvale, nello svolgimento della propria attività, in prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione si propone di diffondere l'arte della costruzione delle canne in bamboo per la pesca a mosca (Bamboo Rodmaking), promuovendo iniziative dirette a sviluppare la conoscenza dell'arte della costruzione delle canne da pesca in bamboo.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, è un ente di diritto privato senza scopo di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di elettività e di gratuità delle cariche associative, riconoscendo, in caso di adesione di uomini e donne, il principio delle pari opportunità.

Principi inderogabili dell'Associazione

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi che costituiscono norme inderogabili dell'Associazione:

- a) Divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse a quest'ultime e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- b) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;




- c) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- d) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;
- e) Obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;
- f) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- g) Intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa;



- h) Diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali, secondo le indicazioni previste dal presente statuto;
- i) Disciplina dei volontari nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del Codice del Terzo settore e incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
- j) Eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile; sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- k) Competenze dell'assemblea stabilite dall'articolo 25 del Codice del Terzo settore;
- l) Disciplina riguardante l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (ove nominato), l'Organo della Revisione legale dei conti (ove nominato) nel rispetto degli articoli 26,27, 28,29,30 e 31 del Codice del Terzo settore;
- m) Numero minimo di associati: sette persone fisiche con obbligo di integrazione entro un anno dalla diminuzione sotto il minimo legale stabilito dall'articolo 35 del Codice del Terzo settore;
- n) Divieto di apporre limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e divieto di previsione del diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Divieto

Adesso



di collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale;

o) Possibilità di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 3 – Attività di interesse generale.

L'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore:

- **Lett. d)** Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **Lett. i)** Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore;

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- ✓ Realizzazione di una scuola artistico-sportiva, allo scopo, da un lato, di avviare, aggiornare e perfezionare le attività previste dallo Statuto e, dall'altro, di promuovere la conoscenza dell'arte della costruzione delle canne di bamboo per la pesca a mosca, anche mediante iniziative di educazione sportiva con manifestazioni polivalenti di carattere artistico e sportivo;



- ✓ Realizzazione di laboratori, stage, mostre, corsi, seminari e manifestazioni varie, aventi come oggetto il rodmaking per creare momenti sociali di ritrovo e aggregazione.
- ✓ Realizzazione di attività artistica editoriale;
- ✓ Istituzione e gestione di corsi di avviamento e di specializzazione nella costruzione delle canne da pesca in bamboo;
- ✓ Promozione di scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;
- ✓ Predisposizione di un centro di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, offrendo un'opera di pubblica utilità per tutti coloro che sono interessati allo studio e alla pratica del rodmaking;
- ✓ Distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi, abbigliamento, attrezzatura sportiva e altro materiale di interesse del settore;
- ✓ Realizzazione e produzione di eventi multimediali correlati alle attività costituenti l'oggetto sociale;
- ✓ Svolgimento di manifestazioni, esibizioni, convegni, dibattiti, mostre, al fine del raggiungimento dei propri obiettivi. Convenzioni con enti pubblici e privati;
- ✓ Realizzazione di ogni altra attività di aggregazione sociale e culturale che preveda anche la partecipazione a manifestazioni del settore e l'attuazione di iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate al raggiungimento dello scopo sociale.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche a confederazioni, enti, altre associazioni ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire.

L'Associazione compie ogni atto che, in armonia con l'interesse generale che l'Associazione persegue, valga al conseguimento dei fini associativi.

Handwritten signature

Handwritten signature

Art. 4 – Le attività diverse

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale di cui all'art.6 del Decreto legislativo n. 117/2017.

A titolo esemplificativo, l'Associazione realizzerà le seguenti attività diverse da quelle istituzionali:

- ✓ Gestire centri di ristorazione posti all'interno delle strutture ove l'associazione svolge le proprie attività o le proprie manifestazioni;
- ✓ Promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli o emblemi, anche con l'apposizione degli stessi su articoli e attrezzature sportive, di cui potrà effettuare il commercio al minuto all'interno delle strutture in cui opera;
- ✓ Svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative;
- ✓ Compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio. L'Associazione potrà promuovere la partecipazione a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Spetta all'Organo di Amministrazione individuare le ulteriori attività esperibili, da esercitarsi nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.



L'Associazione, nel pieno rispetto della normativa stabilita dal Codice del Terzo settore e dalla normativa in vigore, si propone, inoltre, di compiere tutte quelle operazioni ritenute necessarie alla realizzazione dei propri scopi istituzionali, nonché assumere ogni altra iniziativa utile diretta alla realizzazione dei predetti scopi, nel rispetto delle disposizioni stabilite dallo Statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività che non siano direttamente connesse alle attività istituzionali e che non abbiano, quale obiettivo, il perseguimento delle finalità associative.

Art. 5 - Raccolta fondi


Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

In base all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità ad apposite linee guida adottate con decreto.

Art. 6 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Via Rossini n. 10 a Bovisio Masciago (MB).

L'Associazione istituisce la propria sede legale presso la residenza del Presidente.



La modifica della sede dell'Associazione avverrà in ragione della nomina del nuovo Presidente e sarà ratificata dall'Assemblea ordinaria degli Associati nella prima assemblea successiva all'insediamento del nuovo Organo di Amministrazione.

La comunicazione della modifica della sede legale dell'Associazione agli Enti preposti verrà curata dall'Organo di Amministrazione successivo alla ratifica da parte dell'Assemblea ordinaria degli Associati.

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea ordinaria, l'Associazione potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

La variazione dell'indirizzo della sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria degli associati, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto.

Art. 7 – Durata

La durata dell'Associazione è fissata in anni 50.

L'Associazione si estinguerà:

- a) Alla scadenza del termine fissato;
- b) Quando lo scopo è stato raggiunto;
- c) Per le altre cause di cui all'art. 27 del Codice civile.

Art. 8 - Associati

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'Associazione si costituisce con un numero minimo di sette persone fisiche.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a sette, esso deve essere integrato entro un anno, in base alle disposizioni stabilite dall'articolo 35 del Codice del Terzo settore.



Definizione di associato

Gli associati sono tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano interesse verso la costruzione delle canne da pesca in bamboo e che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda scritta indirizzata al Presidente, contenente i propri dati identificativi, accettata dall'Organo di Amministrazione, dichiarando di condividere gli scopi istituzionali, di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione e di rispettare i regolamenti interni.

La domanda può essere presentata anche avvalendosi dei mezzi tecnologici (ad esempio mail, PEC/sito web).

In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni, la stessa dovrà essere firmata da un genitore o dall'esercente la potestà parentale. Il genitore o l'esercente la potestà parentale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.

Gli associati sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il raggiungimento delle predette finalità, secondo le proprie capacità personali.

E' fatto espresso divieto di:

- disporre limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati;
- prevedere il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa;
- collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Associato



Categorie di associati

Le categorie degli associati sono le seguenti:

- Associati fondatori, sono coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;
- Associati ordinari, sono coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva;
- Associati sostenitori, sono coloro che, in virtù della loro particolare qualifica, sono tenuti al versamento di una quota straordinaria, stabilita ogni anno dall'Organo di amministrazione, in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed alle attività del sodalizio;
- Associati onorari, sono coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze nel campo del rodmaking.



Tutti gli Associati devono versare la quota associativa e la quota mensile o annuale stabilita dall'Associazione e hanno diritto di voto nelle assemblee sociali. Nei confronti di tutti gli associati si applicano i principi di pari opportunità e uguaglianza.

Quote Associative

Le quote associative, stabilite ogni anno dall'Organo di amministrazione, si distinguono in:

- ordinarie;
- suppletive;
- straordinarie.

Sono quote associative ordinarie quelle fissate dall'Organo di amministrazione annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale.



Sono quote associative straordinarie quelle stabilite dall'Organo di amministrazione a carico degli Associati sostenitori.

L'Organo di amministrazione potrà valutare di esonerare gli Associati onorari dal pagamento della quota annuale.

Sono quote associative suppletive le quote fissate dall'Organo di amministrazione una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.

Trattamento dei dati personali

L'aspirante associato darà autorizzazione al trattamento dei dati personali per le sole finalità associative. I dati anagrafici personali degli associati sono da considerarsi estremamente riservati e saranno gestiti esclusivamente dall'Organo di Amministrazione che ne sarà direttamente responsabile. L'associato è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione eventuali variazioni delle proprie generalità.


Criteri di accettazione ed ammissione

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione esamina le domande degli aspiranti associati entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine di sessanta giorni, la domanda si intende accolta e conseguentemente, il nominativo dell'aspirante associato viene annotato nel Libro degli Associati.

Chi ha proposto la domanda può entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, su istanza presentata al Presidente dell'Associazione, chiedere che sul diniego si pronunci l'Assemblea. Il ricorso deve essere messo all'ordine del giorno della prima riunione assembleare.



Disciplina del rapporto associativo

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili. La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

Ogni associato è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto e dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, sono uniformi. A garanzia dell'uniformità e della democraticità del rapporto associativo, è espressamente prevista la partecipazione degli associati all'elettorato sia attivo che passivo.

E' previsto per tutti gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso dell'associato. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'Associazione devono intendersi prevalentemente a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dall'Organo di Amministrazione ed effettivamente sostenute. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti anche ricorrendo ai propri associati.

Diritto di voto

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati maggiori d'età che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati. Ogni associato ha un voto. Vige il principio del voto singolo. Il diritto di voto spettante agli associati-enti viene esercitato dal rappresentante legale dell'ente. Ciascun associato può farsi

Associato



rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati; qualora l'Associazione avesse un numero di associati non inferiore a cinquecento, ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque associati. Le deleghe devono essere conferite nel rispetto del quarto e quinto comma dell'articolo 2372 del Codice civile.


Le deleghe devono essere depositate dall'Associato cui sono state intestate prima che l'Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe e non è consentito che un Associato delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

Diritto di esaminare i Libri sociali

In base alle disposizioni stabilite dall'articolo 15, comma 3 del Codice del Terzo settore, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali (Libro degli Associati, Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo ove nominato e di eventuali altri organi sociali), previa richiesta scritta da inoltrare all'Organo di Amministrazione, il quale concorderà con il richiedente, entro trenta giorni dalla richiesta, il giorno e l'orario della disamina presso la sede sociale.

Ulteriori diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di avvalersi dell'attività dell'Associazione e di essere informati circa le attività e le iniziative della stessa. Si considera soddisfatto tale dovere dell'Associazione con la pubblicazione, nel sito dell'Associazione, delle attività e delle iniziative dell'Associazione stessa.



Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il 31 marzo di ogni anno. Il mancato versamento della quota associativa entro il predetto termine, viene equiparato ad un recesso.

L'esercizio dei diritti dell'associato e l'accesso all'attività associativa è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa.

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per:

- ✓ recesso;
- ✓ decesso;
- ✓ espulsione.

Il recesso può essere comunicato, in qualsiasi momento, con lettera raccomandata, mail o PEC all'Organo di Amministrazione e avrà decorrenza immediata. Il recesso non esonera dal pagamento della quota dell'anno in corso al momento della comunicazione, salvo diversa disposizione dell'Organo di Amministrazione. La comunicazione di recesso esonera dal pagamento della quota dell'anno successivo a quello in corso.

L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, con delibera motivata per i seguenti fatti:

- a. per lo svolgimento di attività in aperto contrasto con quella dell'Associazione;
- b. per atti che danneggino l'Associazione ed i suoi membri;
- c. qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni dello Statuto o dei regolamenti o alle delibere assembleari o dell'Organo di Amministrazione;

Raccolta



d. in caso di morosità nel pagamento della quota associativa. La morosità potrà essere dichiarata dall'Organo di amministrazione successivamente al 31 marzo di ogni anno.

Il provvedimento di espulsione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associato escluso può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso nella prima riunione assembleare e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Art.9 - I volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività ed è tenuta ad iscrivere nel Registro dei Volontari i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.



Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore. L'Organo di Amministrazione deve deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.


La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10– Emblema

L'Associazione ha il seguente emblema: IBRA APS e il logo di seguito descritto:
Logo rettangolare costituito da due quadrati affiancati. Il quadrato di sinistra a fondo blu con disegnati:

- tre canne da pesca stilizzate di colore rispettivamente verde, bianco, rosso, per ricordare la bandiera italiana;
- un esagono composto da cinque triangoli con solo contorno e un triangolo, quello inferiore destro, con fondo giallo e leggermente estruso rispetto alla posizione nell'esagono, per raffigurare lo spirito di inclusione dell'associazione;
- la scritta IBRA di colore grigio chiaro e ombreggiatura blu in carattere Copperplate Gothic Bold.



Il quadrato di destra a fondo grigio chiaro con sottile cornice interna di colore bianco con la scritta Italian Bamboo Rodmakers Association in carattere Copperplate Gothic Bold di colore Arancio con ombreggiatura grigio scuro.

Il logo ufficiale nella sua veste grafica è depositato presso la sede IBRA.

Art. 11 – Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Presidente;
- l'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;
- l'Organo di Revisione legale dei conti, ove nominato.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche siano elettive.

Si stabiliscono i seguenti principi:

- a) sovranità dell'Assemblea degli associati;
- b) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere e dei bilanci.

Sussistendo le condizioni previste dall'art. 14 secondo comma del Codice del Terzo settore, l'Organo di Amministrazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art.12– L'Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti gli associati che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro degli Associati.

Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente.

L'Assemblea può essere presieduta da altro Associato, qualora il Presidente lo richieda, chiamato dai presenti a presiederla.

Nelle assemblee degli associati deve essere presente la maggioranza degli amministratori in carica.

L'Assemblea può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata l'Organo di Amministrazione, il Presidente dell'Organo di Controllo o almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea degli associati può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun associato almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'Assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti nel Libro degli Associati.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, si considerano domiciliati nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro degli Associati.



Le assemblee si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di: accertare l'identità degli intervenuti; regolare lo svolgimento della riunione; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati maggiori di età che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

E' inoltre prevista l'espressione del voto in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In questi casi, le modalità di espressione del voto verranno specificate in apposito regolamento.

In caso di Assemblea tramite sistemi di audio/videoconferenza è necessario indicare almeno tre giorni prima la volontà di partecipare tramite il predetto sistema. L'Assemblea si intende tenuta nel luogo ove è presente il Presidente.

Prima che abbia inizio la discussione assembleare dell'ordine del giorno, l'Assemblea dovrà eleggere fra i presenti tre scrutatori cui spetta di verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dagli Associati ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni segrete, il conto del risultato.

L'Assemblea degli Associati si pronuncia a maggioranza dei voti. In caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad un'altra immediata votazione, la quale potrà essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.



Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

Compiti dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria delibera:

- le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di Amministrazione;
- la nomina e la revoca dei componenti dell'Organo di Controllo, quando previsto;
- la nomina e la revoca del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, quando previsto;
- l'approvazione del bilancio di fine esercizio e della relazione di missione o del rendiconto per cassa e nei casi previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'approvazione del bilancio sociale;
- l'approvazione dei regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulle azioni di responsabilità nei loro confronti;
- sull'esclusione degli associati, in caso di ricorso da parte del soggetto escluso;
- sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti.



L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

Compiti dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle proposte di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi titolo a parteciparvi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e la deliberazione è presa a maggioranza di voti.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.13 – Organo di Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Organo di Amministrazione, composto da 5 (cinque) membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. L'Organo di Amministrazione dura in carica per 4 (quattro) anni solari e i suoi membri possono essere rieletti.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.



Riunioni dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti, oppure l'Organo di Controllo e/o l'Organo di Revisione. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato mediante comunicazione scritta, anche con mezzi tecnologici, da effettuarsi a cura del Presidente almeno tre giorni prima della riunione.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Non sono ammesse deleghe.

Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di: accertare l'identità degli intervenuti; regolare lo svolgimento della riunione; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.



L'Organo di Amministrazione elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

Attività dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati.

In particolare, svolge le seguenti attività:

- elegge, tra i propri componenti, il Presidente e lo revoca;
- elegge, tra i propri componenti, il Vicepresidente e lo revoca;
- nomina il Segretario e il Tesoriere;
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- individua le attività diverse esperibili, da esercitarsi nel rispetto dei criteri e limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- predispone per l'Assemblea il programma annuale di attività;
- accoglie o respinge le domande di ammissione degli associati;
- determina l'importo annuale della quota associativa ordinaria e delle quote suppletive e straordinarie;
- determina l'importo del compenso spettante ai componenti dell'Organo di Controllo, ove nominato;



Passola



- adotta provvedimenti disciplinari e delibera in ordine alla esclusione degli associati;
- ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- predispone il bilancio di esercizio e la relazione di missione o il rendiconto per cassa e il bilancio sociale ove necessario;
- predispone eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo essere stati portati a loro conoscenza;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, subordinato e professionale, fissandone mansioni, qualifiche, retribuzioni e compensi;
- cura gli affari di ordine amministrativo e gestionale;
- delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso delle spese tramite autocertificazione;
- delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali, permuta e alienazioni immobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo, stipulazione di contratti, emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell'ordinaria amministrazione.

L'Organo di Amministrazione può delegare uno o più Consiglieri per il compimento di determinati atti o categorie di atti con poteri decisionali e rappresentativi, nel rispetto dell'art. 2381 quarto comma del Codice civile.

I componenti dell'Organo di Amministrazione che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.



Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più amministratori, si procederà alla sostituzione degli stessi da parte dell'Assemblea degli Associati, che procederà alla nomina nella sua prima riunione.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno, con la massima urgenza consentita, alla convocazione della Assemblea degli associati per le nuove elezioni dell'Organo di Amministrazione.

Art.14 – Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere


Fatta eccezione per la nomina nell'atto costitutivo, il Presidente viene nominato dall'Organo di amministrazione. In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione.

Il Presidente vigila e cura che siano attuate le delibere dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea degli Associati; provvede a quanto si addice alla osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri dell'Organo di Amministrazione; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione dell'Organo di amministrazione nella sua prima riunione.

In caso di dimissioni del Presidente o altre cause di cessazione dalla carica, spetta all'Organo di Amministrazione disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.



Può essere nominato dall'Organo di amministrazione un Presidente Onorario anche non consigliere, purché Associato. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni dell'Organo di amministrazione, ma senza diritto di voto. Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere durano in carica quanto l'Organo di Amministrazione e sono rieleggibili. I compiti del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere sono dettagliati in apposito Regolamento.

Art. 15 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 30 del codice del Terzo settore.

In assenza delle condizioni previste dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore, l'Associazione può procedere volontariamente alla nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico. L'Organo di Amministrazione provvede alla determinazione del compenso spettante ai componenti dell'Organo di Controllo. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare anche il controllo contabile qualora almeno un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

Associato



I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

Art. 16 – Organo di Revisione legale dei conti

Fatta eccezione per il caso di attribuzione all'Organo di Controllo della revisione legale dei conti, ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 31 del Codice del Terzo settore, l'Assemblea nomina un Organo di Revisione legale dei conti, composto da uno a tre membri, almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

In caso di organo collegiale, all'interno dell'Organo così nominato, l'Assemblea stessa sceglie il Presidente. L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione, delle norme di legge e di statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. I componenti dell'Organo di Revisione possono assistere alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Revisione resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

Art. 17 – Responsabilità

I componenti dell'Organo di Amministrazione, i componenti dell'Organo di Controllo e i componenti dell'Organo di Revisione legale dei conti, rispondono

nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi in base a quanto disposto dall'articolo 28 del Codice del Terzo settore.

Art. 18 - Risorse economiche e Patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative annuali e contributi degli associati;
- b) contributi di privati e imprese;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) beni mobili ed immobili;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- g) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- h) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- i) entrate derivanti da raccolte di fondi;
- j) entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo Settore, connesse alla necessità di reperimento di fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 - Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla

legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 20 - Risorse

L'Associazione intende perseguire le proprie finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie, libere e gratuite dei propri associati.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 36 del Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 21 – Controversie

Tutte le eventuali controversie tra associati, ovvero tra associati e Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di quattro conciliatori da nominarsi a cura dell'Assemblea degli associati, di cui tre effettivi ed uno supplente, da incaricare in caso di impedimento o incompatibilità di uno dei conciliatori effettivi. Essi giudicheranno senza formalità, come amichevoli compositori. Il giudizio dei conciliatori è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 22 – Bilancio di esercizio e relazione di missione

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Roscolet



Ogni anno l'Organo di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. Nei casi previsti dalla legge, in luogo del bilancio e della relazione di missione, l'Organo di amministrazione predisporrà il rendiconto per cassa.


Il bilancio di esercizio e la relazione di missione o il rendiconto per cassa devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

La convocazione dell'Assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Art. 23 – Bilancio sociale

Nel caso di superamento dei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale, redatto secondo le apposite linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e tenendo conto, tra gli altri



elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

L'Associazione, in caso di superamento dei limiti indicati nel secondo comma dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore, dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della eventuale rete associativa di appartenenza, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Art.24 – Libri sociali obbligatori

Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13 (bilancio e relazione di missione), 14 (bilancio sociale) e 17, comma 1 (registro dei volontari) del Codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), l'Associazione deve tenere:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali;
- d) il Registro dei Volontari.

I libri di cui alle precedenti lettere a), b) e d) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.

I libri di cui alla precedente lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art. 25– Modifiche allo Statuto



Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente Statuto.

Art.26– Scioglimento.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere dell'Ufficio è reso in base alle disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

La delibera di scioglimento è approvata dall'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 27 – Trasformazione, fusione, scissione

In caso di trasformazione, fusione, scissione, si applica l'articolo 42 bis del codice civile, inserito dall'articolo 98 del Codice del Terzo settore.


Le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria degli associati.

Art.28 – Completezza dello Statuto.


Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Letto, approvato e sottoscritto.

Darfo Boario Terme, 28 maggio 2022



Il Presidente dell'Assemblea Alberto Carlo Poratelli



Il Segretario Massimo Paccotti

